

COMUNE DI MADESIMO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 024 del Registro Deliberazioni.

N. 4357 di protocollo

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **14.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge ed in conformità allo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione. Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui alla sotto indicata deliberazione, i seguenti Consiglieri risultano:

	Presente	Assente
MASANTI FRANCO – Sindaco	1	
GAZZOLI ALESSANDRA	2	
PILATTI EZIO	3	
DECIO GUIDO	4	
RAINERI CORINNA		1
PILATTI MARIA ROSA	5	
TOGNOTTI LUCA	6	
RAVISCIONI IVANA	7	
BOSSI ANDREA GIUSEPPE	8	
GIANERA RICCARDO		2
SKOCIR CORRADO	9	
CURTI ANDREA	10	
GIANERA FRANCO		3

È inoltre presente l'Assessore esterno, non avente diritto al voto, sig.ra **Buzzetti Lucia**.

Il segretario comunale **Scaramellini Dott. Franz** cura la verbalizzazione e partecipa alla riunione del consiglio, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto.

Presiede il signor **Masanti Franco**, nella sua qualità di Sindaco; lo stesso, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la seguente pratica, iscritta all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione convenzione tra Comunità Montana e Comuni della Valchiavenna per l'esercizio associato di funzioni in materia di tutela ambientale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";
- l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- l'art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO il comma 17 dell'articolo 2 della legge 24/12/2007, n. 244;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19 e successive modifiche ed in particolare:

1. l'articolo 1, comma 4 che dispone che è di norma, ambito di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la zona omogenea per i territori montani;
2. l'articolo 9, comma 3 che prevede che la comunità montana, “può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti”;
3. l'articolo 9, comma 5 che prevede che “la comunità montana può attingere anche ai fondi per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi”;

VISTI i Regolamenti Regionali n. 2/2009 e n. 2/2010;

CONSIDERATO che la Comunità Montana ha approvato il progetto preliminare del S.E.I. – Sistema Escursionistico Integrato della Valchiavenna, riguardante la rete dei sentieri di valle (storico, panoramico, alta quota) la segnaletica e le infrastrutture accessorie;

CHE nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di ripristino, recupero e valorizzazioni, numerazione e segnaletica unificata mediante risorse proprie degli Enti Locali, e finanziamenti regionali di settore (turismo, agricoltura, ambiente, turismo-cultura) e comunitari (Interreg);

CHE la Comunità Montana sta provvedendo a realizzare interventi di ripristino, recupero e valorizzazione dei sentieri di mezza costa, in particolare in Val Bregaglia (Traversata dei Monti e sentiero panoramico) e in Valle Spluga e Bassa Valle (mezza costa Lepontine);

CHE la Comunità Montana ha ottenuto, al termine dell'anno 2006, la certificazione EMAS adottando un sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;

CHE nell'anno 2008 è stato approvato un accordo di programma tra la Comunità Montana e le 13 amministrazioni comunali della Valchiavenna per la gestione associata degli interventi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica di Valle assicurando il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento in ordine a quanto di seguito determinato;

CHE la Comunità Montana ha curato gran parte della segnaletica dei sentieri;

CHE la Comunità Montana della Valchiavenna gestisce il servizio di depurazione acque reflue per conto dei Comuni della Valchiavenna e per gli ex Comuni di Soglio, Bondo e Castasegna (ora Comune di Bregaglia nei Grigioni, Svizzera);

DATO ATTO che la Comunità Montana Valchiavenna, con nota n. 4007 del 10/5/2010 ha proposto l'approvazione per la durata di un triennio (2010-2012) di una convenzione per

l'esercizio associato di funzioni in materia di tutela ambientale;

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell'ambito della gestione dei servizi associati: L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 è necessario provvedere a disciplinare la gestione associata di tale servizio;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di aderire alla citata proposta dell'ente comprensoriale;

VALUTATO l'allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che tale schema di convenzione definisce anche i rapporti finanziari e dato atto, a tale riguardo, che i costi di gestione del servizio sono finanziati come segue:

- per le funzioni di cui di cui all'art 2 lettera a) (rete sentieristica) con le modalità previgenti;
- per le funzioni di cui di cui all'art 2 lettera b) (promozione degli itinerari sentieristici) interamente a carico della Comunità Montana;
- per le funzioni di cui di cui all'art 2 lettera c) (controllo ambientale, autocontrollo delle acque potabili erogate dagli acquedotti): 80% a carico della Comunità Montana Valchiavenna e 20% a carico dei Comuni.

VISTI i seguenti pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile dell' Area Tecnica;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dell' Area Finanziaria;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del D. L.gs n° 267/2000, in materia di competenza a deliberare da parte dei consigli comunali, che recita:

- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- e) ... affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI 10 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 10 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, l'allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, da stipularsi, per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2012, tra la Comunità Montana e comuni della Valchiavenna per l'esercizio associato di funzioni in materia di tutela ambientale che, allegato alla presente sotto la lett. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **DI AUTORIZZARE** la Comunità Montana a richiedere alla Regione Lombardia tutti i finanziamenti previsti dalle vigenti normative e, in particolare, le provvidenze previste dalla Legge Regionale n. 19/2008 e dei Regolamenti regionali n. 2/2009 e n. 2/2010.
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, alla Comunità Montana della Valchiavenna.
4. **DI DARE** mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi.

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 10 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 10 presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to: Ezio Gianera

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Cristian Scaramella

IL PRESIDENTE

F.to: Masanti Franco

IL SEGRETARIO

F.to: Scaramellini dott. Franz

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione sarà affissa all'albo il giorno 27/07/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 26/07/2010

IL SEGRETARIO

F.to: Scaramellini dott. Franz

ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, dall'organo deliberante.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, senza riportare denunce di vizi di legittimità.

Madesimo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE